

# **TI\_GERICHTE 12.1998.57 vom 6. Oktober 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-10-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.57)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.57 du 6 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.57 del 6 ottobre 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In questa sede le parti ripropongono buona parte delle tesi di fatto e di diritto già esposte davanti al primo giudice. Per mantenere una certa logica discorsiva, appare opportuno anticipare il giudizio sull'appello adesivo. quo all'appello adesivo

### **E. 2**

L'attore torna ad affermare che la pattuizione iniziale di una mercede pari al 12.5% delle fatture scontate degli artigiani costituiva in realtà un semplice sconto sull'onorario dovuto in base alle norme SIA, con la conseguenza che il mancato pagamento della fattura la rendeva senz'altro caduca. La censura è manifestamente infondata.

#### **E. 2.1**

La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede ( Gauch , Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1233 e 1244; Werner/Pastor , Der Bauprozess, 8. ed., Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto ( Gauch , op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; ICCA

#### **E. 2.2**

Nel caso di specie non risulta in alcun modo che l'applicazione della percentuale del 12.5% fosse condizionata dal tempestivo pagamento della fattura (alla luce della risposta n. 7 dell'interrogatorio formale dell'attore, ove si parla di una semplice "speranza di un puntuale pagamento" e soprattutto della risposta n. 10, ove l'attore afferma che la condizione di un pagamento tempestivo era unicamente "implicita ed ovvia sin dall'inizio", la risposta n. 2 concludente per l'esistenza di tale condizione risulta tutt'altro che attendibile), il fatto che a giudizio dell'attore il pagamento tempestivo delle sue spettanze potesse essere ovvio o implicito rispettivamente che il convenuto glielo avesse garantito ("\_\_\_\_\_ aveva assicurato prima dell'inizio dei lavori, ma dopo la progettazione, un pagamento tempestivo degli stessi", teste \_\_\_\_\_) non potendo evidentemente ancora significare, in assenza di altri riscontri agli atti, che il mancato pagamento nei termini comportasse senz'altro la

caducità di quell'accordo. Altre circostanze escludono, a giudizio della scrivente Camera, che ci si trovi in presenza di uno sconto condizionato ad un tempestivo pagamento: intanto si osserva che né la fattura (doc. I), né il primo richiamo di pagamento (doc. N), allestiti dallo stesso attore in tempi non sospetti, menzionano tale circostanza; appare inoltre francamente esagerata e sicuramente non consona all'uso commerciale la concessione ad un cliente, seppur di lunga data, di uno sconto di oltre il 35% (fr. 31.216.50 invece di fr. 48'588.90), con una riduzione della mercede dovuta di ben fr. 17'372.40, il tutto al solo scopo di incentivare un rapido pagamento della fattura; non va del resto neppure dimenticato che mai, prima dello scritto di cui al doc. P, l'attore aveva accennato all'eventuale caducità dell'accordo iniziale ed alla possibilità di fatturare le sue prestazioni in base alle norme SIA.

### **E. 3**

Quanto a quest'ultimo aspetto, cioè all'esistenza di un eventuale accordo in merito alla fatturazione secondo le norme SIA -che avrebbe portato ad una mercede di fr. 48'042.90- va rilevato che, pur essendo senz'altro vero che l'applicabilità delle norme SIA può essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata ( DTF 107 II 178; ICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 11 marzo 1998 in re R./F., 8 aprile 1998 in re A. SA/K.), nel caso di specie, pacifica l'inesistenza di un esplicito accordo tra le parti in tal senso, l'attore non ha assolutamente indicato in base a quali circostanze oggettive si potesse presumere una loro tacita assunzione, non bastando al proposito il solo fatto che egli fosse membro della SIA (doc. Q; interrogatorio formale risposta n. 9), rispettivamente non essendo vero che in presenza di un mandato ad un tale professionista la loro applicazione sia ovvia o scontata (interrogatorio formale risposta n. 9; Gauch/Tercier , Das Architektenrecht, 3. ed., Friburgo 1995, N. 63); nemmeno il fatto che il convenuto fosse stato più volte attivo nel campo dell'imprenditoria giustifica l'applicazione delle norme SIA, non essendo stato provato che in quelle occasioni la fatturazione delle prestazioni degli ingegneri e degli architetti sia in concreto avvenuta in base a queste norme. In definitiva l'assenza di qualsiasi riferimento alle norme SIA nella richiesta di acconto (doc. L), nella fattura (doc. I) e nel primo richiamo (doc. N), ove per contro la mercede era calcolata secondo tutt'altri criteri, porta senz'altro a concludere per l'inapplicabilità delle norme SIA.

### **E. 4**

Ne discende la reiezione dell'appello adesivo, con l'accollo all'attore di tassa di giustizia, spese e ripetibili. quo all'appello principale

### **E. 5**

Il convenuto ritiene innanzitutto che il mancato allestimento della replica da parte dell'attore implicherebbe dal profilo procedurale l'implicita ammissione delle considerazioni esposte in risposta, ciò che imporrebbe senz'altro di respingere la petizione. Il rilievo è manifestamente infondato. Questa Camera ha infatti più volte ribadito che dalla mancata presentazione della replica, allegato alla cui introduzione non sussiste obbligo per la parte procedente, non può essere dedotta l'ammissione dei fatti addotti con la risposta e delle domande ivi formulate, con il che il convenuto rimane anche in tale evenienza gravato del pieno onere della prova per quanto da lui sostenuto in risposta ( Rep . 1995 p. 233; ICCA 1 aprile 1994 in re G. SA/M. SA, 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq., 22 agosto

1995 in re J./C.L., 8 maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S.).

#### **E. 6**

Pure infondata è la censura secondo cui la petizione avrebbe dovuto essere respinta in quanto l'attore non aveva provato, pur a fronte di una valida contestazione, l'ammontare delle fatture degli artigiani di fr. 251'778.- su cui andava applicata la percentuale del 12.5%. Che le fatture ammontino effettivamente a fr. 251'778.- è stato chiaramente provato sia dall'attore stesso (il quale nel corso del suo interrogatorio formale (ad 3) ha specificato che esse erano addirittura superiori ed "assommano a fr. 254'833.60"), sia dal teste \_\_\_\_\_ (che ricorda come tali somme siano state discusse e in seguito concordate con il convenuto), sia infine dalle fatture medesime allegate sub doc. P. La censura secondo cui per alcuni importi (fr. 6'500.- per piastrelle e fr. 39'000.- per impianto aria condizionata) non vi sarebbe la fattura vera a propria, bensì una semplice dichiarazione dell'attore attestante che la relativa spesa era stata effettuata direttamente dal convenuto (il quale aveva provveduto a comunicargliela), non è stata sollevata negli allegati preliminari, ed è irricevibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC): essa è comunque ampiamente infondata anche nel merito sia per il fatto che anche queste somme, come detto, sono state a suo tempo concordate con il convenuto (teste \_\_\_\_\_), sia per il fatto che il convenuto ha ommesso di contestare a tempo debito la relativa dichiarazione contenuta nel doc. P. Parimenti irricevibile, siccome non evidenziata in sede di risposta, è la contestazione in merito alla fatture \_\_\_\_\_ A: in ogni caso il fatto che vi siano 2 fatture con la medesima data, con importi diversi, sia pure riferite ad un medesimo numero di liquidazione (doc. P n. 12 e 12a), non comporta ancora l'inattendibilità o l'infondatezza delle stesse, che evidentemente si riferiscono, come indicato dall'attore nel doc. P -e non contestato a suo tempo dal convenuto- ad interventi diversi (opere da elettricista rispettivamente opere da elettricista, aggiunte). La contestazione e le conclusioni che non vuol trarre il convenuto sono poi al limite della buona fede processuale poichè, avendo lui provveduto a pagare gli artigiani, gli sarebbe stato facile - e corretto - sostanziare la contestazione e dimostrare quanto aveva effettivamente versato.

#### **E. 7**

Nemmeno può essere ammessa una riduzione della mercede in considerazione di una presunta carenza nella direzione dei lavori. L'istruttoria ha infatti permesso di accertare che la direzione dei lavori è avvenuta in modo del tutto corretto, tant'è che il rappresentante dell'impresa di costruzioni non ha lamentato né grossi problemi, né ritardi particolari (teste \_\_\_\_\_) ed anzi lo stesso convenuto si è dimostrato a suo tempo soddisfatto del lavoro svolto, tant'è che consegnata l'opera si è provveduto a festeggiare tutti assieme (teste \_\_\_\_\_). La direzione dei lavori è stata di fatto affidata all'arch. \_\_\_\_\_ contitolare dello studio dell'attore ("mi sono occupato della progettazione e della DL relative all'ampliamento bar-discoteca nello stabile in contestazione"... "la mia frequentazione dipendeva dalle necessità dello stesso. In media mi sono recato più di una volta alla settimana a visitare il cantiere. Mi sono incontrato talvolta con vari artigiani sul cantiere o anche con tecnici delle varie ditte. Il tutto a dipendenza dei lavori", teste \_\_\_\_\_ "l'arch. \_\_\_\_\_ ... seguiva in maggior misura la prosecuzione dei lavori" e ancora "quando si poneva la necessità, l'architetto \_\_\_\_\_ era sempre disponibile", teste \_\_\_\_\_ e), ritenuto inoltre che anche l'attore si era talora presentato in cantiere ("durante questi lavori l'ing. \_\_\_\_\_ penso si sia recato quotidianamente sul cantiere. Si tratta di una mia supposizione poichè l'ingegnere è solito visitare ogni giorno i suoi

cantieri”, teste \_\_\_\_\_; “durante la costruzione io ho avuto modo di vedere sul cantiere ... l’ingegnere \_\_\_\_\_ soprattutto in relazione a problemi statici”, teste \_\_\_\_\_). Il fatto che il convenuto sia stato a sua volta presente in cantiere quasi quotidianamente (teste \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) non comporta una riduzione della mercede dovuta al professionista, essendo stato provato che tale circostanza era stata a suo tempo considerata per la quantificazione della mercede dovuta all’attore (il teste \_\_\_\_\_, presente al momento della pattuizione, ha infatti precisato che “inoltre riconoscevamo a \_\_\_\_\_ una partecipazione alla DL”).

#### **E. 8**

Con il gravame il convenuto contesta infine l’accoglimento parziale da parte del Pretore dell’istanza di intersecazione presentata dalla controparte con riferimento ad alcune espressioni contenute nell’allegato responsivo. La censura è ancora una volta infondata. Le seguenti espressioni “... conferma dell’immagine che egli (n.d.r. il convenuto) s’è fatto dell’attore, nonché ulteriore conferma dell’inqualificabile comportamento ch’egli suole assumere negli affari, ... perfetta immagine morale ed intellettuale dell’attore, ... persona poco astuta, ... volgare tentativo a buon mercato, posto in atto con povertà di spirito”, definite del resto “poco opportune” dallo stesso convenuto (appello p. 11), appaiono in effetti inutilmente polemiche ed ingiuriose nei confronti della controparte, in quanto oltretutto non sembrano riferirsi unicamente al comportamento da questi tenuto nella fattispecie, ma esposte con una connotazione più generale, senza invero che tali critiche siano in concreto verificabili.

#### **E. 9**

Ne discende la reiezione dell’appello. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 26 febbraio 1998 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 980.-  
b) spese fr. 20.- Totale fr. 1’000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili. III. L’appello adesivo 16 aprile 1998 dell’ing. \_\_\_\_\_ è respinto. IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili. V. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.